



Oggetto: L.R. 14/2025, articolo 34 (Sostegno ai Servizi integrati extra curricolari complementari all'offerta scolastica).

Risposte alle FAQ (Frequently Asked Questions)

Quesito n. 1: se un Comune è sede di Istituto Comprensivo con plessi scolastici concentrati tutti nello stesso territorio comunale, l'accordo di rete coinvolge solo il Comune in questione e l'Istituto Comprensivo?

- Risposta: sì. È possibile che vi siano anche più Istituti Comprensivi all'interno dello stesso territorio comunale. In tal caso, l'accordo verrà stipulato tra il Comune e tutti gli Istituti Comprensivi che insistono sul suo territorio.

Quesito n. 2: come possono presentare la domanda i Comuni che non sono sede legale dell'Istituto Comprensivo?

- Risposta: la domanda di contributo viene presentata dal Comune in cui ha sede legale l'Istituto Comprensivo o, qualora questo Comune non intenda attivare i servizi integrati, dal Comune che afferisce allo stesso Istituto Comprensivo con il maggior numero di alunni/e complessivamente iscritti/e ai plessi del territorio comunale nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda.

Quesito n. 3: per ottenere il contributo per i servizi integrati è necessario che tutti i Comuni afferenti all'Istituto Comprensivo aderiscano all'accordo di rete?

- Risposta: no, non è necessario che tutti i Comuni aderiscano perché in alcuni territori potrebbe non essere necessario attivare i servizi integrati o potrebbe esserci scarsa richiesta dei servizi da parte delle famiglie. L'importante è che tutti i Comuni siano stati interpellati ed invitati ad aderire all'accordo/convenzione.

Quesito n. 4: se il Comune sede dell'Istituto Comprensivo decide di non aderire, come si devono comportare gli altri Comuni afferenti all'istituzione scolastica?

- Risposta: grazie a una modifica normativa in corso di approvazione, nel caso indicato l'istanza potrà essere presentata dal Comune che afferisce allo stesso Istituto Comprensivo con il maggior numero di alunni/e complessivamente iscritti/e ai plessi del territorio comunale (nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda) interessati all'attivazione dei servizi integrati extracurricolari complementari all'offerta formativa.

Quesito n. 5: un Comune sotto i 3.000 abitanti che non è sede dell'Istituto Comprensivo perde il diritto alla maggiorazione del contributo prevista dal comma 10 dell'articolo 34?

- Risposta: sì, in quanto la domanda deve essere presentata dal Comune sede dell'Istituto Comprensivo e i requisiti di cui al comma 10 dell'articolo 34 devono essere posseduti dal richiedente. Solo nel caso in cui il predetto Comune non intendesse attivare i servizi integrati e dunque presentare domanda (in virtù della modifica normativa in corso di approvazione) l'istanza potrà essere presentata dal Comune che afferisce allo stesso Istituto Comprensivo con il maggior numero di alunni/e complessivamente iscritti/e ai plessi del territorio comunale nell'anno scolastico in cui viene presentata la domanda, che potrebbe coincidere con il Comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Quesito n. 6: se c'è già una convenzione in corso tra il Comune e l'Istituto Comprensivo di riferimento, ma la stessa non coinvolge gli altri Comuni con plessi scolastici afferenti al medesimo Istituto Comprensivo, occorre stipulare un nuovo accordo di rete?

- Risposta: sì, l'accordo/convenzione deve contemplare tutti i soggetti che partecipano alla rete per l'erogazione dei servizi.

Quesito n. 7: se due Comuni afferiscono al medesimo Istituto Comprensivo e hanno già in essere distinte co-proiezioni cui ha partecipato l'Istituto Comprensivo, ma con diversi Enti del Terzo Settore (ETS), l'accordo di rete richiederà la revisione degli accordi in essere?

- Risposta: se ciascun Comune ha stipulato singolarmente un accordo con l'Istituto Comprensivo e l'ETS va redatto un nuovo accordo, che contempli tutti i soggetti che intendono collaborare alla realizzazione dei servizi integrati.

Quesito n. 8: si può attivare il servizio solo su un Comune anche se i Comuni afferenti al medesimo Istituto Comprensivo sono più di uno?

- Risposta: certamente, ad esempio potrebbe essere interessato il solo Comune dove il tempo scuola è antimeridiano, mentre i Comuni dove si fa il tempo pieno scolastico potrebbero non aver esigenza di attivare il servizio.

Quesito n. 9: se vi sono più Comuni di pertinenza di un Istituto Comprensivo e uno di essi ha già affidato una prestazione di servizio pluriennale per lo svolgimento dei servizi integrati, d'accordo con l'Istituto Comprensivo, è necessario comunque che il Comune stipuli l'accordo/convenzione con gli altri Comuni e l'Istituto Comprensivo?

- Risposta: in questo caso i Comuni che non hanno siglato l'accordo con l'istituzione scolastica possono aderire all'accordo già in essere, eventualmente integrandolo con le previsioni necessarie. Se ciò non fosse possibile sarà necessario stipulare un nuovo accordo/convenzione che veda la partecipazione di tutti i soggetti che intendano attivare i servizi integrati.

Quesito n. 10: se sono già in essere distinti affidamenti pluriennali da parte dei vari Comuni, per la gestione dei servizi scolastici, come possono essere coordinati negli accordi di rete?

- Risposta: negli accordi di rete vanno indicati i servizi integrativi extra curricolari già in essere, descrivendo le modalità e le scadenze dei vari affidamenti.

Quesito n. 11: i vari Comuni partecipanti all'accordo di rete devono effettuare un unico affidamento per la gestione dei servizi scolastici o possono procedere ciascuno per conto proprio?

- Risposta: non è necessario che l'affidamento del servizio sia unico. Ogni Comune può provvedere autonomamente.

Quesito n. 12: se i servizi di pre e post accoglienza sono già stati affidati fino al 2028, il Comune può accedere al finanziamento per il 2026 o potrà fare domanda solo dopo la scadenza dei contratti in essere?

- Risposta: è possibile presentare domanda di contributo anche se i servizi sono già stati affidati, tuttavia la spesa ammissibile sarà solo quella sostenuta a partire dalla presentazione dell'istanza per l'anno scolastico 2026/2027.

Quesito n. 13: a quanto ammonta il contributo massimo concedibile per ciascun Comune?

- Risposta: le risorse vengono ripartite tra i Comuni in base a quanto previsto dai commi 9 e 10 dell'articolo 34 della L.R. 14/2025 e in base alla tipologia dei servizi attivati. In questo momento non è possibile ipotizzare l'importo del contributo per singolo Comune, in quanto non si conoscono i necessari dati, che perverranno all'Amministrazione Regionale attraverso le domande dei Comuni.

Quesito n. 14: in riferimento alla misura del contributo, come vengono suddivisi i fondi tra i diversi Comuni partecipanti all'accordo/convenzione?

- Risposta: il contributo viene erogato al Comune che presenta la domanda di contributo. Le modalità di ripartizione del contributo tra i Comuni sono rimesse alle previsioni dell'accordo di rete/convenzione. È prevedibile che la suddivisione avvenga in base alle attività in capo a ciascun partner per la realizzazione dei servizi integrati e/o al numero di alunni/e coinvolti.

Quesito n. 15: al momento i Comuni beneficiano di un canale di finanziamento regionale per gli stessi servizi (servizi integrati extrascolastici, finanziati con risorse del Servizio istruzione, orientamento e diritto allo studio). Questo è un ulteriore canale o va ad assorbire il precedente?

- Risposta: il finanziamento previsto ai sensi dell'articolo 34 della L.R. 14/2025 è un nuovo canale contributivo, che valorizza le precedenti esperienze avviate sul territorio regionale e sostituisce il contributo precedentemente concesso ai sensi dell'articolo 41 della Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (abrogato dal 01/01/2026).

Quesito n. 16: questo contributo è cumulabile con altri contributi?

- Risposta: sì, il contributo concedibile ai sensi della L.R. 14/2025, articolo 34, è cumulabile con altri contributi. In questo caso la somma dei contributi non può superare l'ammontare delle spese. Tuttavia è importante che il Comune verifichi la cumulabilità anche degli altri interventi contributivi di cui beneficia.

Quesito n. 17: qual è la previsione di continuità/sostenibilità economica dell'intervento negli anni successivi, diventerà una misura strutturale?

- Risposta: l'obiettivo dell'Assessorato all'Istruzione è di rendere questa misura stabile, dal momento che la stessa consolida e valorizza le sperimentazioni già avviate negli anni precedenti. Tuttavia al momento le risorse sono state stanziare sul bilancio regionale per due annualità (2026 e 2027).

Quesito n. 18: il servizio mensa può rientrare fra i servizi di post-scuola se integrato in un servizio di doposcuola?

➤ Risposta: no.

Quesito n. 19: il servizio pedibus può rientrare fra i servizi integrati extracurricolari?

➤ Risposta: no.

Quesito n. 20: il servizio di trasporto scolastico può rientrare nel contributo?

➤ Risposta: no.

Quesito n. 21: i servizi integrati extracurricolari devono essere diversi da quelli previsti nell'offerta formativa dell'istituto Comprensivo?

➤ Risposta: sì, la norma fa espresso riferimento ai servizi integrati extracurricolari complementari all'offerta formativa delle scuole.

Quesito n. 22: il Comune finanzia annualmente progetti multidisciplinari inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) dell'Istituto Comprensivo di riferimento e realizzati a favore degli alunni delle scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di I grado (es: laboratori musicali). Queste attività possono rientrare tra i servizi integrati?

➤ Le attività finanziate con il contributo di che trattasi sono quelle extracurricolari che prevedono l'iscrizione al servizio da parte delle famiglie degli alunni. Qualora il laboratorio venga svolto di pomeriggio può rientrare, purché all'interno di un servizio integrato svolto con continuità durante tutto l'anno scolastico.

Quesito n. 23: i servizi di post – scuola comprendono anche lo svolgimento dei compiti?

➤ Risposta: sì, lo svolgimento dei compiti è una delle attività contemplate dal comma 7, lettera b) dell'articolo 34.

Quesito n. 24: la domanda da presentare nel 2026 riguarda i servizi per l'anno scolastico 2026/27, quindi l'accordo di rete dovrà essere stipulato solo per l'anno scolastico 2026/2027?

➤ Risposta: la domanda riguarda l'anno scolastico 2026/2027, tuttavia l'accordo può essere anche biennale, dal momento che i fondi sono stati stanziati per 2 annualità. Nulla vieta che l'accordo preveda già ora la possibilità di successive proroghe.

Quesito n. 25: la domanda è unica anche se inerente più servizi?

➤ Risposta: sì, la domanda è unica, la modulistica distingue tra le varie tipologie di servizi ed è necessario specificare quali si intendono attivare.

Quesito n. 26: la domanda può essere firmata solo dal Sindaco o anche dal Responsabile del Servizio?

➤ Risposta: la domanda di contributo può essere firmata dal Sindaco oppure da un suo delegato con potere di firma (in tal caso andrà allegata copia dell'atto di delega, che comprovi il potere di firma del delegato).

Quesito n. 27 in base a quali norme deve essere stipulato l'accordo di rete?

- Risposta: le modalità possono essere diverse a seconda dei soggetti che partecipano all'accordo. Se lo stesso viene siglato solo tra Istituto Comprensivo e Amministrazioni Comunali l'accordo potrà essere redatto ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990. Invece, se partecipa anche una scuola paritaria si potrà redigere un accordo tra le due scuole ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 275/1999, cui potranno aderire anche i Comuni ed eventualmente le associazioni del territorio.

Quesito n. 28: in caso di concessione del contributo i fondi regionali saranno destinati al Comune che presenta la domanda, che poi si occuperà di trasferirli pro quota agli altri Comuni partecipanti? Da chi deve essere presentata la rendicontazione?

- Risposta: sì, la Regione F.V.G. eroga il contributo al Comune richiedente, il quale provvederà a pagare direttamente o a rimborsare pro quota gli altri soggetti dell'accordo/convenzione. Analogamente la rendicontazione sarà presentata dal Comune beneficiario, che raccoglierà anche la documentazione degli altri partecipanti all'accordo. In base alla modifica normativa in corso di approvazione saranno ammissibili anche le spese sostenute direttamente da tutti i Comuni e le scuole partecipanti all'accordo/convenzione.

Quesito n. 29: per fornire i dati richiesti ai fini del riparto si può promuovere un'indagine di interesse tra i genitori degli studenti coinvolti?

- Risposta: in caso non vi siano dati pregressi che consentano di stimare il numero di allievi/e che aderiscono ai servizi integrati extracurricolari (ovvero in sede di prima attivazione del servizio) è necessario fare riferimento agli alunni le cui famiglie hanno pre-aderito al servizio per il prossimo anno scolastico. Se invece il servizio per cui si presenta domanda è già attivo è necessario indicare i dati degli alunni iscritti ai servizi integrati nell'anno scolastico 2025/2026.

Quesito n. 30: il Comune intende riproporre per l'anno scolastico 2026/2027 alcuni servizi già attivati nell'anno scolastico in corso, tuttavia prevede di non riuscire a raccogliere le pre-adesioni entro il termine di presentazione delle domande di contributo (30 giugno). Come può procedere?

- Risposta: nel caso i servizi integrati extracurricolari siano già attivi è necessario inserire il numero degli alunni e delle alunne già iscritti/e ai medesimi nell'anno scolastico 2025/2026. Le preadesioni vanno raccolte solo in caso di prima attivazione del servizio nell'anno scolastico 2026/2027.

Quesito n. 31: è ammissibile la spesa per il servizio di doposcuola gestito in co-progettazione con un Ente del Terzo Settore? In tal caso come va indicata la quota di spesa che resta eventualmente a carico delle famiglie?

- Risposta: premesso che l'individuazione della modalità più adatta per l'organizzazione del servizio resta in capo ai Comuni, nel rispetto delle regole di tutela della trasparenza, di garanzia della concorrenza e di non discriminazione tra gli operatori economici, le

convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) possono prevedere il rimborso agli Enti del Terzo Settore delle spese effettivamente sostenute e documentate. Pertanto si ritiene ammissibile la spesa sostenuta dal Comune per il rimborso delle predette spese. La quota eventualmente pagata dalle famiglie per l'iscrizione al servizio va indicata nell'apposita sezione della domanda, tra le altre fonti di finanziamento.

Quesito n. 32: i servizi integrati extracurricolari devono essere offerti all'utenza in maniera gratuita o si può prevedere una tariffa il cui importo sarà computato in entrata in sede di domanda di contributo?

- Risposta: la norma istitutiva del contributo in argomento non richiede la gratuità dei servizi offerti alle famiglie. Si ritiene pertanto che il finanziamento regionale possa anche contribuire ad abbattere, quando non fosse sufficiente ad azzerare, le tariffe praticate dal Comune per la fruizione dei servizi integrati extracurricolari. In tal caso la quota eventualmente pagata dalle famiglie andrà indicata nell'apposita sezione della domanda, tra le altre fonti di finanziamento.